

*šarī<sup>c</sup>a* non è il solo fattore di condizionamento del comportamento umano e non è nemmeno l'unico elemento di formazione alla base delle istituzioni politiche e sociali nei paesi islamici.

Il presente contributo prende in esame le applicazioni della *šarī<sup>c</sup>a* per quanto concerne i diritti umani<sup>2</sup> nel mondo islamico<sup>3</sup>. Dopo aver esposto brevemente i criteri metodologici nella prima parte, nella seconda viene affrontato il tema delle violazioni dei diritti umani derivanti dall'interpretazione dominante della *šarī<sup>c</sup>a*. Nell'ultima parte viene discussa l'ipotesi che la riforma dei diritti umani richieda una reinterpretazione della *šarī<sup>c</sup>a*, di cui viene proposta una possibile metodologia.

Inoltre, se è auspicabile che i sostenitori dei diritti umani nel mondo islamico debbano agire dentro la cornice dell'islam, affinché il loro operato sia efficace, essi non dovrebbero limitarsi, comunque, alle particolari interpretazioni storiche dell'islam conosciute come *šarī<sup>c</sup>a*. I musulmani sono tenuti, per una questione di fede, a gestire i loro affari privati e pubblici secondo quanto dettato dai precetti dell'islam; tuttavia, nel contesto moderno è legittimo un certo disaccordo circa l'esatta natura di questi precetti. I testi religiosi, come tutti gli altri testi, sono suscettibili di diverse interpretazioni. Nel mondo islamico i sostenitori dei diritti umani dovrebbero battersi affinché le loro interpretazioni dei testi dottrinali siano considerate come i nuovi imperativi scritturali islamici per il mondo contemporaneo.

<sup>2</sup> Il presente articolo non si occupa delle origini e del significato filosofico del termine «diritti umani» e non elenca i parametri attuali relativi ad essi; chi scrive considera piuttosto la *Carta internazionale dei diritti dell'uomo* la fonte dei parametri internazionali relativi ai diritti umani. Si veda oltre la nota 7.

<sup>3</sup> Non è possibile, nei limiti del presente saggio, offrire un quadro più ampio e un'analisi più approfondita della situazione, neanche in riferimento a un numero limitato di paesi. L'attenzione è quindi rivolta ad alcune questioni di carattere generale relative ai diritti umani, utilizzando esempi che si riferiscono alle condizioni prevalenti nei paesi islamici più rappresentativi. Ai fini di questo articolo, definiamo «paese musulmano» quello in cui la maggioranza della popolazione si percepisce come musulmana. Poiché non credo che rientri nei limiti delle nostre umane capacità trovarsi d'accordo su una concezione oggettiva dell'islam, devo accettare la percezione popolare. Bisognerebbe tener presente durante il dibattito che differenze nella concezione dell'islam sono inevitabili. Quanto alle dimensioni che la maggioranza musulmana deve avere perché un paese possa essere qualificato come musulmano, l'80% della popolazione sembra essere una percentuale ragionevole, poiché una tale maggioranza sarebbe in genere sufficiente per influenzare in modo significativo la strategia politica dello stato e la sua attività; in altre parole, se l'80% della popolazione è musulmana, l'islam è un fattore significativo nella vita di tale società, indipendentemente dal fatto che lo stato si sia costituito come «stato islamico» o che la *šarī<sup>c</sup>a* sia il sistema giuridico formale del paese.